

**CONVENZIONE AI SENSI ART. 1, COMMA 557, DELLA LEGGE 311/2004 PER L'UTILIZZO A DA
PARTE DEL COMUNE DI MONTE CREMASCO DI UN DIPENDENTE DEL COMUNE DI PANDINO DAL
23.08.2021 AL 31.12.2021**

Addì (.....) del mese di..... dell'anno **2021** (duemilaventuno) presso la
sede del Comune di MONTE CREMASCO

tra

a) **COMUNE DI MONTE CREMASCO** rappresentato dal sig. GIUSEPPE LUPO STANGHELLINI –
Sindaco Pro tempore che agisce in nome e per conto del Comune di MONTE CREMASCO
(C.F. 00122220197) elettivamente domiciliato presso la sede municipale del Comune
stesso

e

b) il **COMUNE DI PANDINO** rappresentato dal sig. PIERGIACOMO BONAVENTI – Sindaco Pro
tempore che agisce in nome e per conto del Comune di PANDINO (C.F. 00135350197)
elettivamente domiciliato presso la sede municipale del Comune stesso

Premesso:

- che l'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, prevede "i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, i Consorzi tra Enti gerenti servizi a rilevanza industriale, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza";
- che il Comune di Monte Cremasco ha richiesto, ai sensi della disposizione di cui sopra, di poter utilizzare, per collaborazione per il periodo dal 23.08.2021 al 31.12.2021 e per un tempo di lavoro pari a 10 ore settimanali, il Tecnico Comunale arch. Alessia Anderlini dipendente del Comune di Pandino;
- che la dipendente interessata ha manifestato il consenso all'utilizzo di che trattasi;
- che si richiede pertanto la sottoscrizione di idonea convenzione che definisca gli aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore;

tutto ciò premesso e considerato tra le parti come sopra costituite si conviene e si stipula quanto
segue:

art. 1) - le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione;

art. 2) - il Comune di PANDINO assegna, ai sensi e per le finalità di cui all'art. 14 del CCNL del Comparto Regioni-Autonomie Locali, stipulato in data 22.1.2004 e all'art. 1, comma 557, della Legge 311/2004" al Comune di Monte Cremasco, la propria dipendente Tecnico Comunale arch. Alessia Anderlini, allo scopo di utilizzarla per fini istituzionali di tale Ente, dal 23.08.2021 e sino al 31.12.2021, per un tempo di lavoro pari a 10 ore settimanali, da svolgere secondo gli orari concordati tra i due Enti;

art. 3) - il rapporto di lavoro subordinato dovrà svolgersi presso il Comune di Monte Cremasco fuori dall'orario di lavoro predeterminato dal Comune di Pandino, senza creare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro con quest'ultimo, che dovrà svolgersi a tempo pieno;

art. 4) - alla dipendente arch. Alessia Anderlini verrà corrisposto dal Comune di Pandino il trattamento economico fondamentale della categoria di appartenenza, calcolato su 36 ore settimanali e il trattamento accessorio previsto dalla contrattazione nazionale e decentrata.

Il lavoro svolto presso il Comune di Monte Cremasco verrà retribuito dal Comune di Monte Cremasco secondo il trattamento fondamentale in godimento presso il Comune di Pandino, calcolato su un tempo di lavoro pari a 10 ore settimanali;

Il Comune di Pandino riscontra e certifica il rispetto del limite inderogabile delle 48 ore settimanali previste dalla normativa comunitaria, nonché dai vigenti contratti di lavoro.

art. 5) - ciascun Ente provvederà all'erogazione del trattamento economico di propria spettanza, precisando altresì che ciascun Ente curerà i rapporti con gli Enti previdenziali ed assistenziali di propria spettanza. Le spese per i corsi di formazione e/o di aggiornamento e di missione svolte dalla dipendente saranno esclusivamente a carico del Comune presso il quale o nell'interesse del quale risulteranno effettuati e detto Ente provvederà direttamente al pagamento;

art. 6) - la convenzione ha durata dal 23.08.2021 e sino al 31.12.2021, salvo proroga da effettuarsi con apposito atto. La convenzione, in ogni caso, potrà essere sciolta in qualunque momento per decisione consensuale, ovvero a richiesta di uno solo degli Enti. In tale fattispecie la cessazione della convenzione decorre dalla data concordata dai Sindaci, e laddove avvenga unilateralmente, dalla formale comunicazione all'altro Comune della deliberazione di recesso divenuta esecutiva. La convenzione, potrà inoltre essere sciolta per il venir meno del consenso della dipendente, supportato da motivazioni documentate inerenti alle condizioni pattuite e comunicato ad entrambe le Amministrazioni Comunali. In tali fattispecie la cessazione della stessa decorre dal 15° giorno dalla formale comunicazione del dipendente. In caso di recesso di cui al precedente comma il dipendente ritornerà a prestare la propria attività esclusivamente presso il Comune di Pandino;

art. 7) - la prestazione lavorativa resa dalla dipendente Alessia Anderlini a favore de Comune di Monte Cremasco, secondo l'articolazione concordata, deve consentire il regolare recupero delle risorse psico-fisiche del lavoratore, senza creare disservizi al Comune di Pandino;

art. 8) - i singoli giorni o periodi continuati di ferie, saranno autorizzati dal Comune di Pandino e la fruizione degli stessi dovrà avvenire nello stesso periodo coincidenti nei due Enti. Il riposo settimanale coincide, in entrambi gli Enti, con il giorno di domenica;

art. 9) - il dipendente interessato non potrà svolgere attività professionale;

art. 10) - per quanto non stabilito dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti.

Per il Comune di Monte Cremasco
Il Sindaco Giuseppe Lupo Stanghellini

Per il Comune di Pandino
Il Sindaco Piergiacomo Bonaventini

